

Deliberazione n. 11 del 31/03/2014

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA "COSTITUZIONE DI UN COORDINAMENTO TRANSITORIO PER IL GOVERNO UNITARIO DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO". APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- La L.R. 7/2012 ha stabilito, all'art. 4, che *"Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come di seguito identificate:*
 - a) *specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;*
 - b) *elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato alla realizzazione degli impianti e all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi;*
 - c) *determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari e definizione del piano finanziario relativo al piano d'ambito;*
 - d) *definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;*
 - e) *affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione;*
 - f) *controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi."*
- Inoltre, all'art. 5, la medesima legge prevede che *"Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso apposite conferenze d'ambito, che operano, in nome e per conto degli enti locali associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che le istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare"*.
- Il successivo articolo 6 della L.R. Piemonte n. 7/2012 dettaglia poi la composizione e le funzioni della Conferenza d'ambito;
- Con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte del 18 dicembre 2012, n. 60-5113, è stata approvata la convenzione-tipo per l'istituzione delle conferenze d'ambito;
- Con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte del 25 novembre 2013, n. 34-6746, sono stati formulati indirizzi per la conclusione del percorso di costituzione delle Conferenze d'Ambito, invitando altresì *"i Comuni e le Province ad adeguare i testi delle convenzioni in via di predisposizione in modo da esplicitare, nella forma che riterranno più opportuna, l'impegno dei Comuni a garantire alla Conferenza d'ambito un flusso finanziario congruo e certo al fine della conseguente corresponsione dei pagamenti di sua competenza ovvero a prediligere, tra le possibili forme di versamento che la normativa nazionale consente, quelle più idonee a garantire la stessa certezza e continuità nella effettiva copertura dei costi di investimento e di gestione del servizio"*;

CONSIDERATO CHE:

- È in fase avanzata un processo di ridefinizione su scala nazionale dell'assetto istituzionale degli enti locali: ciò non permette, ad oggi, di prevedere esattamente quale sarà il nuovo sistema delle competenze;
- L'impatto di tale ridisegno istituzionale causa la sostanziale inattuabilità, nei tempi raccomandati dalla Regione Piemonte con la sopra citata DGR del 25 novembre 2013, n. 34-6746, della costituzione della conferenza d'Ambito Territoriale Ottimale Torinese per gestione dei rifiuti, nella quale un ruolo preminente sarebbe svolto da un ente, la Provincia di Torino, la cui esistenza è attualmente destinata a cessare entro tempi che dovrebbero risultare assai brevi (l'art. 3 del Disegno di Legge in questione prevede entro il termine massimo del 30 settembre 2014 il subentro delle Città metropolitane alle Province esistenti). L'ente che potrebbe subentrare nelle competenze provinciali attinenti alla

programmazione e al coordinamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ovvero la Città metropolitana, sarà caratterizzato da un assetto istituzionale e di governo ad oggi non sufficientemente prevedibile, in quanto dovrà risultare dal complesso ed articolato processo di definizione dello statuto.

- La L.R. 7/2012 prevede, al comma 3 dell'art. 14 ("Norme transitorie") che "Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, previa intesa con la Giunta regionale per le funzioni relative alle opere strategiche, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell' articolo 198 del d.lgs. 152/2006, che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 24/2002, sino alla data di conferimento delle posizioni di cui al comma 7": pertanto i Consorzi di Bacino ex art. 11 della L.R. 24/2002 e le Associazioni di ambito territoriale ottimale ex art. 12 della medesima L.R. 24/2002 risultano attualmente esistenti ed operanti; il quadro delle competenze in materia di governo dei rifiuti risulta pertanto ad oggi articolato tra i seguenti Enti:
 - o la Provincia di Torino
 - o l'Associazione d'Ambito torinese per il governo dei rifiuti (ATO-R)
 - o gli otto Consorzi di Bacino
 - o i 315 Comuni
- Nell'orizzonte temporale all'interno del quale dovrebbe venire a compimento il riassetto istituzionale degli enti locali sopra richiamato, il territorio provinciale si troverà comunque a dover fare fronte a problemi e scelte di forte rilevanza, non posticipabili fino all'avvenuto compimento di tale riassetto, se non correndo il rischio di entrare in una fase di emergenza nella gestione dei rifiuti, con possibili ripercussioni negative sull'igiene pubblica e sulla salute della popolazione;
- Risulta peraltro urgente l'individuazione di una sede di concertazione unificata delle soluzioni con cui fare fronte ai problemi urgenti e di lungo termine che il governo del sistema di gestione dei rifiuti pone pressoché in continuo, a partire dal corretto svolgimento di gare di affidamento dei servizi di cui il sistema si compone.

VALUTATO OPPORTUNO

- Istituire un coordinamento transitorio capace, al livello dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Torino, di attuare i principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, come richiesto dalla L.R. 7/2012:
 - o tramite l'analisi condivisa dei problemi esistenti nel territorio, e nella successiva concertazione di linee di soluzione ottimali per l'intero sistema provinciale: tali linee guida per la soluzione andranno poi declinate in specifici atti amministrativi che ciascuno dei soggetti (Provincia, ATO-R, Consorzi di Bacino, Comuni) adotterà nel rispetto della propria autonomia istituzionale e delle competenze ad esso attribuite dalle norme vigenti.
 - o Tramite la formulazione e proposta alla Regione Piemonte di ipotesi condivise di revisione in merito alla medesima Legge 7/2012, in coerenza con l'assetto istituzionale degli enti locali via via risultante.

DATO ATTO CHE:

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dal D.Lgs. 152/06, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- ai sensi del sopra citato decreto la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- per conseguire gli obiettivi previsti dal D.lgs. 152/2006 le pubbliche amministrazioni possono promuovere accordi e protocolli d'intesa, avvalendosi di soggetti pubblici o privati;

Visto, e ritenuto di approvare, lo schema di Protocollo d'Intesa "Costituzione di un coordinamento transitorio per il governo unitario del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Torino", allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale,

Vista la legge regionale 24/02;

Visto il D.lgs 152/06;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Foietta Paolo	X	
Caltagirone Diego	X	
Casotti Gianluigi	X	
Massimino Giuseppe	X	
Rossi Maurizio	X	

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 5

Favorevoli n. 5


Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti


DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Protocollo d'Intesa "Costituzione di un coordinamento transitorio per il governo unitario del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Torino", allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato a istituire un coordinamento transitorio capace, al livello dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Torino, di attuare i principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, come richiesto dalla L.R. 7/2012.
- 2) Di dare mandato al Presidente del CDA di sottoscrivere il Protocollo d'Intesa di cui al punto 1) apportando le modifiche non sostanziali che si rendessero opportune ai fini della sottoscrizione.
- 3) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Angelo TOMARCHIO



Il Presidente
Dott. Paolo FOIETTA



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Federica SANUTO



PROTOCOLLO D'INTESA

**“COSTITUZIONE DI UN COORDINAMENTO TRANSITORIO PER IL GOVERNO UNITARIO DEL
SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
TORINO”**

TRA

LA PROVINCIA DI TORINO

E

L'ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R)

E

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

E

CONSORZIO AMBIENTE DORA-SANGONE (CADOS)

E

CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE (CCA)

E

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI (CCS)

E

CONSORZIO CISA

E

CONSORZIO COVAR 14

E

CONSORZIO DI BACINO 18

E

CONSORZIO DI BACINO 16

E

COMUNE DI TORINO

E

COMUNE DI PINEROLO

E

COMUNE DI IVREA

E

COMUNE DI COLLEGNO

E

COMUNE DI CIRIE'

E

COMUNE DI CHIERI

E

COMUNE DI SETTIMO TORINESE

E

COMUNE DI MONCALIERI

PREMESSO CHE

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dal D.Lgs. 152/06, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- ai sensi del D.Lgs. 152/2006 la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- per conseguire gli obiettivi previsti dal D.lgs. 152/2006 le pubbliche amministrazioni possono promuovere accordi e protocolli d'intesa, avvalendosi di soggetti pubblici o privati;
- l'articolo 197 del D.Lgs.152/2006 attribuisce alle Province il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti e la L.R. 24/2002 stabilisce che le Province debbano provvedere all'adozione dei programmi provinciali sulla base del piano regionale, nonché alla verifica dell'attuazione del programma provinciale, anche tramite gli osservatori provinciali;
- la Regione ha adottato la sopra citata L.R. 24/2002 nell'ottica di assicurare il governo della gestione dei rifiuti attraverso la realizzazione di un sistema integrato di attività, di interventi e di strutture tra

loro interconnessi e organizzati secondo criteri di massima tutela ambientale, efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali;

- La L.R. 24/02 ha articolato il governo del sistema integrato di gestione dei rifiuti delle Province su due livelli: Associazioni d'Ambito e Consorzi di Bacino;
- La Regione Piemonte con propria Legge n. 7/2012 ha deciso di perseguire la finalità di assicurare:
 - a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di separazione delle relative funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;
 - b) il conseguimento di adeguati livelli tariffari in conformità ai principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione a livello d'ambito territoriale ottimale; ... (omissis)
- La medesima L.R. 7/2012 ha stabilito, all'art. 4, che "Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come di seguito identificate:
 - a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
 - b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato alla realizzazione degli impianti e all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi;
 - c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari e definizione del piano finanziario relativo al piano d'ambito;
 - d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;
 - e) affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione;
 - f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.
- Inoltre, all'art. 5, la medesima legge prevede che "Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso apposite conferenze d'ambito, che operano, in nome e per conto degli enti locali associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che le istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare".
- Il successivo articolo 6 della L.R. Piemonte n. 7/2012 dettaglia poi la composizione e le funzioni della Conferenza d'ambito:
 1. In ciascun ambito territoriale ottimale a base provinciale o sovraprovinciale è istituita una conferenza d'ambito per l'organizzazione e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di seguito denominata conferenza d'ambito, composta dai presidenti delle province e da rappresentanze dei sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale costituite in forma unitaria o per gruppi di comuni.
 2. Le conferenze d'ambito deliberano a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate dalla convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti locali, sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio. Il 50 per cento dei voti è riservato ai comuni, mentre il restante 50 per cento dei voti è attribuito alle province ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale.
 3. Le conferenze d'ambito esercitano le seguenti funzioni:
 - a) approvano il piano d'ambito;
 - b) definiscono il modello organizzativo e individuano le forme di gestione dei servizi;
 - c) determinano le tariffe del servizio e dispongono in ordine alla destinazione dei relativi proventi;
 - d) definiscono la propria struttura organizzativa, prevedendo eventuali forme di articolazione sul territorio;
 - e) approvano le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti locali, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa.
 4. Le strutture organizzative delle conferenze d'ambito, istituite ai sensi dell' articolo 30, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) esercitano, anche con personale distaccato dagli enti partecipanti, le seguenti funzioni:
 - a) predisposizione degli atti della conferenza d'ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;
 - b) esecuzione delle deliberazioni della conferenza d'ambito ed in particolare del programma degli interventi e l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio;

- c) compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;
- d) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio;
- e) ogni altra attività attribuita dalla conferenza d'ambito.

5. Nel caso di articolazione degli ambiti territoriali ottimali in aree territoriali omogenee, ferme restando le competenze delle conferenze d'ambito, per ciascuna di tali aree può essere istituita una assemblea composta dai sindaci o assessori delegati dei comuni appartenenti all'area interessata e, negli ambiti territoriali ottimali sovraprovinciali, dal presidente o assessore delegato della provincia competente per territorio, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) esprimere un parere preventivo, obbligatorio e vincolante limitatamente alle previsioni del piano d'ambito in materia di conferimenti separati, raccolta differenziata, raccolta e trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati relativi all'area territoriale omogenea di riferimento;
- b) verificare il regolare svolgimento delle attività di cui alla lettera a) durante tutta la durata della gestione con facoltà, esaminate e valutate le criticità rilevate dagli uffici della conferenza d'ambito o segnalate da singoli comuni, di proporre alla conferenza d'ambito proposte di ottimizzazione dei servizi.”

- Con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte del 18 dicembre 2012, n. 60-5113, è stata approvata la convenzione-tipo per l'istituzione delle conferenze d'ambito. La Città di Torino ha promosso ricorso avverso le disposizioni della convenzione-tipo approvata con la deliberazione regionale n. 60-5113 del 18 dicembre 2012 concernenti la determinazione da parte della Conferenza d'ambito delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento e la relativa riscossione, l'attività di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della successiva adozione da parte dei comuni associati e quella di approvazione della convenzioni con i consorzi di filiera nell'ambito degli accordi ANCICONAI, richiedendone l'annullamento.
- Con sentenza n. 928 del 24 luglio 2013 il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha accolto le istanze di parte avversa annullando alcune disposizioni dell'articolo 3 della convenzione-tipo e precisamente il comma 2, lettera d), il comma 3, lettere f) e g), il comma 5, lettera e) e il comma 6, riguardanti gli aspetti sopra descritti.
- Con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte del 25 novembre 2013, n. 34-6746, sono stati formulati indirizzi per la conclusione del percorso di costituzione delle Conferenze d'Ambito, invitando altresì “i Comuni e le Province ad adeguare i testi delle convenzioni in via di predisposizione in modo da esplicitare, nella forma che riterranno più opportuna, l'impegno dei Comuni a garantire alla Conferenza d'ambito un flusso finanziario congruo e certo al fine della conseguente corresponsione dei pagamenti di sua competenza ovvero a prediligere, tra le possibili forme di versamento che la normativa nazionale consente, quelle più idonee a garantire la stessa certezza e continuità nella effettiva copertura dei costi di investimento e di gestione del servizio”; la medesima deliberazione stabilisce infine “che, trascorsi tre mesi decorrenti dalla data di approvazione della presente deliberazione senza che sia stata stipulata la convenzione istitutiva della Conferenza d'ambito di cui all'articolo 5 della legge regionale 7/2012, si procederà ad avviare il procedimento di sostituzione disciplinato dall'articolo 14, comma 2 della citata legge”.

A ciò si aggiunge la circostanza fondamentale costituita dal fatto che è in fase avanzata un processo di ridefinizione su scala nazionale dell'assetto istituzionale degli enti locali: ciò non permette, ad oggi, di prevedere esattamente quale sarà il nuovo sistema delle competenze; da ciò la necessità del Protocollo.

CONSIDERATO CHE

L'impatto di tale ridisegno istituzionale, causa la sostanziale inattuabilità, nei tempi raccomandati dalla Regione Piemonte con la sopra citata DGR del 25 novembre 2013, n. 34-6746, della costituzione della conferenza d'Ambito Territoriale Ottimale Torinese per gestione dei rifiuti, nella quale un ruolo preminente sarebbe svolto da un ente, la Provincia di Torino, la cui esistenza è attualmente destinata a cessare entro tempi che dovrebbero risultare assai brevi (l'art. 3 del Disegno di Legge in questione prevede entro il termine massimo del 30 settembre 2014 il subentro delle Città metropolitane alle Province esistenti). L'ente che potrebbe subentrare nelle competenze provinciali attinenti alla programmazione e al coordinamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ovvero la Città metropolitana, sarà caratterizzato da un assetto istituzionale e di governo ad oggi non sufficientemente prevedibile, in quanto dovrà risultare dal complesso ed articolato processo di definizione dello statuto.

La L.R. 7/2012 prevede, al comma 3 dell'art. 14 (“Norme transitorie”) che “Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione

ALLEGATO A

integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, previa intesa con la Giunta regionale per le funzioni relative alle opere strategiche, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell' articolo 198 del d.lgs. 152/2006, che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 24/2002, sino alla data di conferimento delle posizioni di cui al comma 7°: pertanto i Consorzi di Bacino ex art. 11 della L.R. 24/2002 e le Associazioni di ambito territoriale ottimale ex art. 12 della medesima L.R. 24/2002 risultano attualmente esistenti ed operanti; il quadro delle competenze in materia di governo dei rifiuti risulta pertanto ad oggi articolato tra i seguenti Enti:

- o la Provincia di Torino
 - o l'Associazione d'Ambito torinese per il governo dei rifiuti (ATO-R)
 - o gli otto Consorzi di Bacino
 - o i 315 Comuni
- Nell'orizzonte temporale all'interno del quale dovrebbe venire a compimento il riassetto istituzionale degli enti locali sopra richiamato, il territorio provinciale si troverà comunque a dover fare fronte a problemi e scelte di forte rilevanza, non posticipabili fino all'avvenuto compimento di tale riassetto, se non correndo il rischio di entrare in una fase di emergenza nella gestione dei rifiuti, con possibili ripercussioni negative sull'igiene pubblica e sulla salute della popolazione;
- Risulta peraltro urgente l'individuazione di una sede di concertazione unificata delle soluzioni con cui fare fronte ai problemi urgenti e di lungo termine che il governo del sistema di gestione dei rifiuti pone pressoché in continuo, a partire dal corretto svolgimento di gare di affidamento dei servizi di cui il sistema si compone.

VALUTATO OPPORTUNO

Istituire un coordinamento transitorio capace, al livello dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Torino, di attuare i principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, come richiesto dalla L.R. 7/2012:

- tramite l'analisi condivisa dei problemi esistenti nel territorio, e nella successiva concertazione di linee di soluzione ottimali per l'intero sistema provinciale: tali linee guida per la soluzione andranno poi declinate in specifici atti amministrativi che ciascuno dei soggetti (Provincia, ATO-R, Consorzi di Bacino, Comuni) adotterà nel rispetto della propria autonomia istituzionale e delle competenze ad esso attribuite dalle norme vigenti.
- Tramite la formulazione e proposta alla Regione Piemonte di ipotesi condivise di revisione in merito alla medesima Legge 7/2012, in coerenza con l'assetto istituzionale degli enti locali via via risultante.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

fra i soggetti sopra individuati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante della presente intesa e si intendono qui integralmente recepite.

Art. 1 Finalità e contenuti dell'intesa

Il presente protocollo è finalizzato a perseguire un governo unitario del sistema integrato di gestione dei rifiuti nel territorio della Provincia di Torino, nel rispetto dei ruoli dei diversi enti competenti sui diversi aspetti, al fine di perseguire principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità. A tal fine viene istituito, tra i soggetti sottoscrittori un coordinamento transitorio di confronto ed analisi dei problemi esistenti e via via emergenti nel territorio della Provincia di Torino in materia di gestione integrata dei rifiuti (tipologia dei servizi di raccolta, pianificazione e realizzazione degli impianti, determinazione delle tariffe, affidamento dei servizi).

Art. 2 Componenti del Coordinamento

Ciascuno degli enti sottoscrittori dell'intesa sarà rappresentato nel coordinamento dal rappresentante legale (Presidente, Sindaco) o da altro soggetto da questo delegato, con ampia facoltà di discussione e di decisione nei limiti delle competenze dell'ente medesimo. In particolare, i Consorzi saranno rappresentati dai Presidenti degli organi esecutivi (Consigli di Amministrazione), nonché dai Presidenti delle rispettive Assemblee dei Sindaci; le medesime Assemblee dei sindaci potranno individuare ulteriori soggetti al proprio interno quali rappresentanti di Comuni o gruppi di essi aventi problematiche specifiche da rappresentare nel

coordinamento, e comunicarle alla segreteria del coordinamento (segreteria dell'Assessorato all'Ambiente della Provincia). L' ATOR sarà rappresentata dal Presidente, e dai Sindaci dei Comuni Capofila presenti nella propria Assemblea. Agli incontri potranno essere invitati, anche esperti tecnici ed amministrativi le cui competenze risultino utili in base agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 3 Organizzazione dei lavori

Il coordinamento transitorio procederà all'esame dei problemi inseriti di volta in volta all'ordine del giorno (comunicato agli enti partecipanti in sede di convocazione, non meno di 3 giorni prima di ciascun incontro), ricercando per ciascuno di essi linee guida per la soluzione che verranno comunicate tramite apposito verbale.

Le linee guida andranno poi declinate in specifici atti amministrativi che ciascuno dei soggetti (Provincia, ATO-R, Consorzi di Bacino, Comuni) adotterà nel rispetto della propria autonomia istituzionale e delle competenze ad esso attribuite dalle norme vigenti.

Art. 4 Durata

Il presente Protocollo ha durata fino al 31 dicembre 2014.

Art. 5 Impegni delle parti

In adesione ai principi contenuti nelle premesse, le parti si impegnano a rispettare il presente Protocollo d'Intesa in ogni sua parte e a non compiere atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso.

I rappresentanti degli enti sottoscrittori, in particolare, si impegnano a farsi parte attiva nella adozione, da parte dei rispettivi enti, degli atti che diano esecutività alle decisioni del Coordinamento.

Torino, li _____

PROVINCIA DI TORINO

In persona di

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R)

in persona di

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

e del Presidente dell'Assemblea dei sindaci

CONSORZIO AMBIENTE DORA-SANGONE (CADOS)

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

e del Presidente dell'Assemblea dei sindaci

CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE (CCA)

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

e del Presidente dell'Assemblea dei sindaci

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI (CCS)

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

e del Presidente dell'Assemblea dei sindaci

CONSORZIO CISA

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

e del Presidente dell'Assemblea dei sindaci

CONSORZIO COVAR 14

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

e del Presidente dell'Assemblea dei sindaci

CONSORZIO DI BACINO 18

in persona di

CONSORZIO DI BACINO 16

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

e del Presidente dell'Assemblea dei sindaci

COMUNE DI TORINO

in persona di

COMUNE DI PINEROLO

in persona di

COMUNE DI IVREA

in persona di

COMUNE DI COLLEGNO

in persona di

COMUNE DI CIRIÉ'

in persona di

COMUNE DI CHIERI

in persona di

COMUNE DI SETTIMO TORINESE

in persona di

COMUNE DI MONCALIERI

in persona di